

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 7.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di televendite, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:

a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;

b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;

c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

- d) l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e per lo sviluppo della radiodiffusione digitale;
- e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
- f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione;
- g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago);
- h) la quota percentuale di programmi e servizi informativi che l'emittente si impegna a produrre in proprio;
- i) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16 e 17, dell'art. 2, della legge;
- l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
- m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno di tre edizioni di un telegiornale di informazione generale autoprodotta nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;
- n) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all'allegato A;
- o) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;
- p) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
- q) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare nelle società concessionarie per le varie mansioni e qualifiche;
- r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo;
- s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge;
- t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, della legge.

2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:

- a) specificare, con apposita e idonea documentazione:
 - 1) il numero medio di ore giornaliere di trasmissione effettuate;
 - 2) la tipologia dei programmi trasmessi;
 - 3) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
 - 4) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e lo sviluppo;
 - 5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti;
 - 6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul mercato;
- b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:
 - 1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - 2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;
 - 3) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
 - 4) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

5) gli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'allegato *B*, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'art. 32, della legge 6 agosto 1990, n. 223, legittimamente ed effettivamente eserciti.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1, a titolo di contributo per spese istruttorie.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera *a)*, n. 5, nonché al comma 3, lettere *a)*, *e)* ed *f)* del presente articolo.

5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

Art. 8.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale.

2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da *c)* a *g)*, e da *o)* a *t)* del comma 1, dell'art. 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2, dell'art. 7, le seguenti indicazioni:

a) il tipo di concessione che si richiede;

b) il bacino di utenza ovvero l'area di servizio che s'intende coprire, conformemente alle modalità di cui all'allegato *A*;

c) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;

d) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali;

e) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo, comunitario o monotematico sociale a rispettare i limiti di trasmissione specificamente indicati per ciascuna emittente dalle relative definizioni di cui all'art. 1.

3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), n. 5 e comma 3, lettere d), e) ed f), deve essere corredata da:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda o, per le emittenti a carattere comunitario, attestazione riguardante la costituzione del richiedente stesso in associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo lucro;

b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di società non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora venga richiesta una concessione per radiodiffusione televisiva a carattere comunitario.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera a), n. 5 ed al comma 3, lettere e) ed f) dell'art. 7.

5. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate.

6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

7. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro.

9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all'atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d'utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa.

Art. 9.

Valutazione e comparazione delle domande

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge.

2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radio-televisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:

a) l'istante non soddisfi le condizioni per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale di cui all'art. 6;

b) la domanda non contenga gli elementi di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 o all'art. 8, commi 2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione in ambito nazionale o locale.

4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radio-diffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:

a) qualità dei programmi;

b) piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;

c) occupazione;

d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d'utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud.

Art. 10.

Obblighi del titolare della concessione

1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:

a) quanto ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotta nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

b) quanto ai titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d);

c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere f) e g).

3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'art. 3, comma 11, della legge.

4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l'ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:

a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale ovvero eccezionale;

b) per le sole emittenti locali e per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera:

1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;

2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;

3) al fine di trasmettere programmi informativi differenziati.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite.

6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità.

7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi.

8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

Durata della concessione subentro, estinzione e decadenza

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 2, comma 5, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), n. 1, della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione.

3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:

- a) per scadenza del termine, qualora non vengano rinnovate;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) in caso di estinzione del concessionario;
- d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
- e) per mancato pagamento del canone di concessione.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione.

Art. 12.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento.

Art. 13.

Determinazione dei contributi e dei canoni

1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:

lire 50 milioni per la domanda di concessione in ambito nazionale;

lire 10 milioni per la domanda di concessione in ambito locale.

2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Trasmissione di programmi in contemporanea

1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza.

2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni.

3. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiamino in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disciplina per l'adeguamento al piano

1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano, è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio.

2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), n. 5).

Art. 17.

Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 3, comma 11, della legge

1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'art. 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati.

2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'art. 11.

Art. 18.

Canone transitorio

1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Trasmissione di programmi televisivi su frequenze terrestri con tecnica numerica

1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro ventiquattro mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.

2. Le emittenti che s'impegnano a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro trentasei mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.

4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge.

SCHEDA TECNICA

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
.....		
.....		
.....		

ALLEGATO B

**RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA CONCESSIONE**

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete:

2. Tipo di rete: a copertura nazionale ☐

a copertura interregionale ☐

a copertura regionale ☐

a copertura locale □

ALLEGATO C

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE

Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m)
.....					

Sistema radiante

Canale funzion. impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
.....				

Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale
(dBk)

0°	10°	20°	30°			350°
.....						

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione:

Regione e provincia di appartenenza:

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale. (Deliberazione n. 85/1998).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 22 dicembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli artt. 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla «Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico»;

Vista la propria delibera in data 9 settembre 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio della valutazione della proposta di ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998;

Sentite le società Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data 17 novembre 1998;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 7 agosto 1998, 30 agosto 1998, 2 ottobre 1998 e 30 ottobre 1998;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1998;

Sentita la società Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;

Udita la relazione finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;
Considerando quanto segue:

1. I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.

La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine della realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della rete aperta devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza, garanzia, parità di accesso e non discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi, essere proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parità dell'accesso e non discriminazione degli utilizzatori.

Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare alla prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti, basate su sostanziali distorsioni, data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni: l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione della domanda e della concorrenza alla quale è esposto. Il ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinché l'operatore storico non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe nei segmenti di mercato in condizioni di limitata competitività, così da minacciarne la stessa accessibilità agli utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre, dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici dei consumatori attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e finché non sia la concorrenza a realizzare un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorità vigila sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato aperto alla concorrenza, porta «naturalmente» i prezzi a scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la posizione degli operatori, «vincolati» da tariffe regolate che possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.

La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza, l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente provvedimento è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.

La normativa nazionale, e in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 di recepimento delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore, definisce un termine massimo per il completamento del processo di riequilibrio, stabilendo, al-

l'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato, considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento ai conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno 1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria dell'operatore Telecom Italia.

Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare la consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da trasmettere alla Commissione europea - per l'attuazione della progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.

Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei criteri di parità di accesso e non discriminazione, sia alla luce delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli servizi, sia considerando la necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i cittadini-consumatori.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere opportuno adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi derivanti da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti di mercato.

L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 in cui si afferma che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano — oltre ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi — anche i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2, n. 18 della legge n. 481/1995 individua nello strumento del «price cap» tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità può imporre all'operatore dominante, per particolari servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale del proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso (tasso annuale di produttività).

L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento, laddove persistono vantaggi monopolistici. La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del tipo «price cap» ben poco potrebbe nel limitare il potere di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in cui è più forte il potere monopolistico (accesso e mercato locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non preclude, quindi, all'Autorità il compito di intervenire — attraverso strumenti di controllo — nella struttura dei prezzi dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di controllo. Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, lett. c) n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 laddove si afferma che «l'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza».

Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.

La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal senso, nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa, finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori sul

mercato in relazione alle effettive condizioni concorrenziali; sia alla riconsiderazione del concetto di «pubblica utilità» alla luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

2. Le azioni e il percorso dell'Autorità in tema di ribilanciamento.

Come previsto dall'art. 4-*quater* della direttiva 96/19/CE, e in base a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli Stati membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità ha definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo un piano di ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999.

L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano, nonché la disciplina relativa alla determinazione del costo del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ha ritenuto opportuno valutarne positivamente alcune parti.

Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit sull'accesso, che sarà sottoposto al controllo da parte di un soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti prodotti da tale operazione sulla competitività dell'operatore dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttività da parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti sulla competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso, locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal suo livello di flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati. Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura tariffaria di un servizio e modalità d'uso e applicazione dello stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.

Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, a causa della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico del 25 novembre 1997, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. «Tariffa di Prossimità». Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 l'Autorità intende analizzare la ridefinizione delle Aree locali e dei loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree locali, la distribuzione della popolazione, la realtà di altri Paesi europei, l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilità del numero.

L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio tariffario considerando — in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 — la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a quanto ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità è tenuta a considerare che il riequilibrio tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di «pubblica utilità» sottostante allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In tal senso è necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che l'aumento